



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 12 dicembre 2001

DIREZIONE, REDAZIONE - Piazza Castello 165
10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 /
4674 / 3559 - Fax 0114324363

Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni mercoledì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO - Sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino, sala consultazione (piano terreno) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30, sabato dalle 9,00 alle 12,00
Sede del Consiglio Regionale, Via Alfieri 15, Torino, Settore Documentazione, dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 16,00.

URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico di
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale Articolo 2 comma 20/c Legge n. 662/1996 (Filiale di La Spezia)



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.
Ordinamento contabile della Regione Piemonte.

D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R.
Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001).

INDICE SISTEMATICO

BILANCIO

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.

Ordinamento contabile della Regione Piemonte.

pag. 3

D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R.

Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001).

pag. 15

D.G.R. 26 novembre 2001, n. 54 - 4592

Approvazione del regolamento sull'ordinamento contabile

pag. 55

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

La Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, di seguito riportata per agevolare la consultazione, è già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 aprile 2001, parte I (ndr)

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.

Ordinamento contabile della Regione Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

Art. 2.

(Criteri e principi dell'ordinamento finanziario della Regione)

1. L'ordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire alla finanza della Regione di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ed opera secondo principi coerenti con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Art. 3.

(Criteri e principi dell'ordinamento contabile della Regione)

1. L'ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:

a) conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione, e di favorire le forme della partecipazione secondo i dettati dello Statuto della Regione;

b) fissazione di regole affinché l'attività finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicità e di efficacia;

c) osservanza dei principi, stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa, e di gestione amministrativa dalla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

2. L'ordinamento contabile della Regione è predisposto:

a) tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni e integrazioni, e conseguenti provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;

b) applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione e della accelerazione delle procedure, in base il disposto di cui all'articolo 20, comma 7, della l. 59/1997.

Art. 4.

(Regolamenti di contabilità)

1. Mediante specifici "regolamenti di contabilità", di seguito denominati regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed assunti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale, con riferimento all'articolo 44, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Capo II.

GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Sezione I.

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Art. 5.

(Documento di programmazione economico-finanziaria)

1. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.

2. In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.

3. Per i fini di cui all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, il documento di programmazione economico-finanziaria è inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali prevista dall'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), che esprime il proprio parere entro il 25 luglio nel rispetto dei tempi definiti all'articolo 6, comma 4, della stessa legge.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.

5. L'impostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonché le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all'articolo 74 dello Statuto della Regione, sono definiti con il Regolamento.

6. Il documento di programmazione economico-finanziaria è aggiornato annualmente.

Art. 6.

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.

6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.

Art. 7.

(Programma operativo)

1. Sulla base del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell'inizio dell'esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all'articolo 10,

comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

2. La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento.

3. Il regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso regolamento prevede che, qualora il conseguimento di alcuni obiettivi richieda interventi successivi alla chiusura annuale dell'esercizio, le dotazioni finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e non impegnate entro il detto termine possano essere riportate al programma operativo dell'esercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie assegnate per gli stessi obiettivi in quest'ultimo programma.

4. Il regolamento determina, altresì, le modalità per la predisposizione del programma operativo.

Sezione II.

STRUMENTI DI MANOVRA FINANZIARIA

Art. 8.

(Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

Art. 9.

(Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale)

1. Entro il 30 novembre, la Giunta può presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

Sezione III.

BILANCIO ANNUALE

Art. 10.

(Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negati-

vo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11.

(Formazione delle previsioni)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

2. Per l'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).

3. Le disposizioni occorrenti ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.

Art. 12.

(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.

3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.

4. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonchè l'entità degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non può essere successiva al 30 aprile.

Art. 13.

(Gestione provvisoria del bilancio)

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano approvate dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo delle spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio siano rinviate dal Governo al Consiglio, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito, a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente alle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale di base, prevista nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 14.

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della Regione, le entrate sono ripartire nei seguenti titoli:

Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: Entrate extratributarie;

Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti

e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 15.

(Specificazione e classificazione delle spese)

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in:

a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del Consiglio, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;

c) capitoli, nell'apposito allegato al bilancio di cui all'articolo 10, comma 11, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. La Regione procede alle modificazioni in materia di entrate e di spese sulla base dei criteri stabiliti con l'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 76/2000.

Art. 16.

(Codificazione del bilancio di previsione)

1. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.

Art. 18.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a in-

tegrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonchè dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonchè le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.

Art. 19.

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.

2. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza.

3. La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con deliberazione del Consiglio.

Art. 20.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.

Art. 21.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. L'ammontare del fondo è stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La deliberazione indica la compatibilità dei prelievi con gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attività.

Art. 22.

(Fondi speciali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.

5. Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

Art. 23.

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonchè a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.

Art. 24.

(Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.

Art. 25.

(Divieto di storni)

1. Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.

Art. 26.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 22, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di varia-

ni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.

2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Sezione IV.

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 27.

(Oggetto)

1. La gestione del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.

Art. 28.

(Entrate)

1. Le fasi delle entrate della Regione sono: l'accertamento, la riscossione e il versamento.

2. L'accertamento delle entrate della Regione avviene:

a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei relativi atti o provvedimenti statali;

b) per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche previste dalla legge;

c) per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra quelle indicate alle lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti o altri documenti certi che ne precisino l'ammontare;

d) per le entrate delle contabilità speciali, sulla base dei relativi titoli.

3. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle entrate della Regione.

Art. 29.

(Annullamento dei crediti)

1. I crediti della Regione di modesto importo, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa competente. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

Art. 30.

(Residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

3. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.

Art. 31.

(Spese)

1. Le fasi delle spese della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

5. La Regione può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'articolo 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.

7. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonchè per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità.

9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Art. 32.

(Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma dell'articolo 31, e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme che non assumano la natura di impegni ai sensi della presente legge.

3. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

4. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui passivi, tenendo, altresì, conto di quanto disposto dall'articolo 21 del d.lgs. 76/2000.

Art. 33.

(Avanzo di amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui all'articolo 35, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

3. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per il finanziamento di spese d'investimento.

4. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può

essere effettuato dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione.

Art. 34.

(Disavanzo di amministrazione)

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio per il suo riassorbimento.

Sezione V.

RENDICONTO GENERALE

Art. 35.

(Rendiconto della gestione)

1. Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione.

2. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento.

Art. 36.

(Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

Art. 37.

(Conto generale del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal d.lgs. 279/1997, in quanto applicabili.

4. I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sot-

toposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.

5. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.

Art. 38.

(Risultati economici della gestione)

1. Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione.

2. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.

3. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale.

Capo III.

CONTROLLI

Art. 39.

(Controlli interni)

1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla l.r. 51/1997.

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 40.

(Modalità dei controlli interni)

1. Mediante atto amministrativo, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal

Consiglio, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere c) e d).

Capo IV.

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 41.

(Principi generali)

1. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge.

Art. 42.

(Autonomia finanziaria)

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente.

2. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione di cui alla lettera a) è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 43.

3. Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.

4. Il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto, sotto la denominazione: "Spese del Consiglio regionale", in un'unica unità previsionale della spesa della Regione.

5. Il fabbisogno del Consiglio, deliberato dal Consiglio regionale, è messo a disposizione del Consiglio stesso globalmente.

6. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di Tesoriere del Consiglio.

Art. 43.

(Autonomia contabile)

1. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio annuale di previsione del Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario) e lo sottopone al Consiglio per l'approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.

2. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio sono redatti con l'osservanza della disciplina stabilita al riguardo per la Regione dalla presente legge, in quanto applicabile, e del regolamento di cui all'articolo 44.

3. Il Consiglio delibera il proprio bilancio in apposita seduta almeno venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.

4. Per le variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante l'anno finanziario, si provvede con deliberazione del Consiglio, su propo-

sta dell'Ufficio di Presidenza e con le modalità previste per la deliberazione del bilancio di previsione e nell'ambito delle compatibilità complessive del bilancio della Regione. La deliberazione è comunicata alla Giunta dal Presidente del Consiglio. La Giunta iscrive le eventuali maggiori somme nel bilancio della Regione, provvedendo alle variazioni occorrenti.

5. L'Ufficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio stesso. L'approvazione avviene seguendo le stesse modalità e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.

Art. 44.

(Regolamento di contabilità)

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 76/2000, disciplina, mediante apposito regolamento di contabilità, che costituisce parte integrante del regolamento interno del Consiglio medesimo, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 51/1997.

Capo V.

ENTI, AGENZIE E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 45.

(Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali)

1. Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato A è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.

2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all'articolo 11 di quest'ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

3. Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato B è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.

4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione

deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

5. Il bilancio delle agenzie, delle società e degli enti indicati nell'Allegato C, l'assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.

6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.

7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l'osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.

8. La Regione può chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.

Art. 46.

(Coordinamento contabilità sanitaria)

1. Entro il 31 dicembre 2001 la Giunta propone al Consiglio le disposizioni per l'adeguamento della contabilità del sistema sanitario ai principi dell'unitarietà e della possibilità di costante controllo delle dinamiche di spesa comunque riconducibili al bilancio regionale.

Art. 47.

(Gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione)

1. La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, avviene con l'osservanza dei principi stabiliti nella presente legge e nel regolamento, in quanto applicabili.

Art. 48.

(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Il rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, è formato secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione dalla presente legge e dal regolamento, ovvero secondo le regole previste dalla legge in base alla natura dell'ente.

2. Il rendiconto degli enti di cui al comma 1, è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dalla legge in considerazione della natura dell'ente, ed è trasmesso alla Regione entro quindici giorni dalla data di approvazione.

Art. 49.

(Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati

nell'articolo 45 e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui all'articolo 39, comma 1, gli enti indicati nel comma 1, e che dipendono dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di gestione.

3. Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.

4. Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari del rendiconto regionale, è predisposta un'apposita relazione comprensiva del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale.

5. Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate unitamente a questo.

6. Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari.

Art. 50.

(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre, gli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 45, sono tenuti a inviare alla Regione una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base dei flussi di entrata e di spesa, nonché le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento.

2. La mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione di qualsiasi versamento all'ente a carico del bilancio della Regione.

Capo VI.

ENTI LOCALI

Art. 51.

(Funzioni conferite agli enti locali)

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 della l.r. 34/1998, nell'entrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche unità previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle funzioni conferite agli enti locali. Le unità previsionali di base della spesa tengono conto di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b).

2. I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell'ambito del bilancio dell'ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dal d. lgs. 267/2000.

3. Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle funzioni trasferite sono effettuati ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 34/1998. Il rendiconto delle spese relative alle funzioni conferite è allegato al rendiconto generale della Regione.

Capo VII.

FONDI STATALI ASSEGNATI ALLA REGIONE

Art. 52.

(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)

1. I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della l. 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, in specifiche unità previsionali di base, tenendo conto delle modalità indicate nei provvedimenti previsti dall'articolo 7 della stessa legge.

2. Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 51.

Art. 53.

(Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.

5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 31, entro il termine

dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

Capo VIII.

RESPONSABILITÀ - OBBLIGO DI DENUNCIA

Art. 54.

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)

1. In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti).

Art. 55.

(Obbligo di denuncia)

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La legge regionale sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale individua i dipendenti tenuti all'obbligo di denuncia previsto dal comma 1.

Capo IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

(Introduzione dell'EURO)

1. La Regione si attiene, per quanto concerne l'introduzione dell'EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

Art. 57.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con i disposti della presente legge, in particolare:

la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale);

la legge regionale 2 settembre 1991, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilità regionale");

la legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti all'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilità regionale").

Art. 58.

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della legge il documento di programmazione economica e finanziaria, di cui all'articolo 5, è presentato al Consiglio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2001

Enzo Ghigo

Allegato A.
(Art. 45, comma 1)

Parco fluviale del Po e dell'Orba
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi
Parco naturale delle Alpi Marittime
Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea
Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese
Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
Parco naturale dei Laghi di Avigliana
Ente di gestione del sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese
Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco
Ente Riserva naturale speciale Parco Burcina "F. Piacenza"
Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa
Parco naturale della Val Tronca
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino
Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè
Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo
Parco naturale Alta Valsesia
Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo
Ente di gestione delle riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione
Ente Parco Lame del Sesia
Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di

Domodossola

Parco naturale del Monte Fenera

Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali Astigiani

Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, tratto torinese

Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

Parco naturale di Stupinigi.

Allegato B.
(Art. 45, comma 3)

Ente per il diritto allo studio universitario (E.D.I.S.U.)

Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte (I.R.E.S.)

Consorzio per il sistema informativo (CSI)

Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)

Agenzia regionale per i servizi sanitari (A.R.E.S.S.)

Agenzia Piemonte Lavoro.

Allegato C.
(Art. 45, comma 5)

Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)

Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (ASO)

Finpiemonte S.p.A. (Istituto finanziario regionale piemontese)

SAGAT S.p.A.

IPLA S.p.A.

Aeroporto di Cerrione - Biella SACE S.p.A.

Aeroporto Cuneo-Levaldigi G.E.A.C. S.p.A.

S.I.TO. S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

SO.CO.TRAS. S.p.A.

Texilia - S.p.A.

Interporto Rivalta Scrivia - S.p.A.

R.T.P. S.p.A.

M.I.A.C. S.C.p.A.

C.A.A.T. S.C.p.A.

Expo 2000 S.p.A.

B.I.C. Piemonte S.p.A.

Promark - S.p.A.

P.A.P.A.C. S.r.l.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

Centro Supercalcolo Piemonte - C.S.P. - s.c.a r.l.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.

Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-2809 del 17 aprile 2001

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-4592 del 26 novembre 2001

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
 Art. 2 Gestione finanziaria, economica e patrimoniale
 Art. 3 Manuali operativi

CAPO II

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

- Art. 4 Funzioni della Giunta in materia contabile
 Art. 5 Strutture organizzative

CAPO III

ATTUAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO CONTABILE

- Art. 6 Pubblicità dei documenti contabili
 Art. 7 Economicità ed efficacia della gestione
 Art. 8 Trasferimenti agli enti locali

CAPO IV

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 9 Impostazione e contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria

CAPO V

BILANCIO PLURIENNALE

- Art. 10 Durata
 Art. 11 Bilancio pluriennale a legislazione vigente
 Art. 12 Bilancio pluriennale programmatico
 Art. 13 Coordinamento con il bilancio pluriennale degli enti locali

CAPO VI

PROGRAMMA OPERATIVO

- Art. 14 Natura e modalità di predisposizione
 Art. 15 Composizione e contenuti

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Sezione I

Bilancio annuale di previsione

- Art. 16 Note preliminari
 Art. 17 Formazione delle previsioni
 Art. 18 Mutui ed altre forme di indebitamento
 Art. 19 Garanzie prestate dalla Regione
 Art. 20 Contabilità analitica per centri di costo e piano dei conti

Sezione II

Gestione delle entrate e delle spese

- Art. 21 Accertamento delle entrate
 Art. 22 Riscossione delle entrate
 Art. 23 Assunzione degli impegni di spesa
 Art. 24 Liquidazione e ordinazione delle spese
 Art. 25 Spese di rappresentanza
 Art. 26 Iscrizione nel bilancio dei fondi di riserva
 Art. 27 Fondo svalutazione crediti
 Art. 28 Fondo ammortamento beni patrimoniali
 Art. 29 Iscrizione delle contabilità speciali della spesa
 Art. 30 Fondo economale
 Art. 31 Funzionari delegati
 Art. 32 Carte di credito
 Art. 33 Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa

Sezione III

Servizio di tesoreria e di cassa interno

- Art. 34 Tesoreria regionale
 Art. 35 Servizio di cassa interno

Sezione IV

Rendiconto generale

- Art. 36 Predisposizione
 Art. 37 Beni da includere nel conto generale del patrimonio
 Art. 38 Criteri di valutazione delle componenti patrimoniali
 Art. 39 Presentazione e approvazione del rendiconto generale
 Art. 40 Risultati economici della gestione

CAPO VIII

CONTROLLI

- Art. 41 Controllo di regolarità amministrativa e contabile
 Art. 42 Controllo di gestione

CAPO IX

ENTI, AGENZIE E SOCIETA' REGIONALI

- Art. 43 Relazioni sulla gestione di fondi erogati dalla Regione
 Art. 44 Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione

CAPO X

GESTIONE PATRIMONIALE

- Art. 45 Distinzione e amministrazione dei beni
 Art. 46 Magazzini di scorta
 Art. 47 Assegnazione dei beni al Consiglio regionale

CAPO XI

SCRITTURE CONTABILI

- Art. 48 Scritture finanziarie e patrimoniali

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 Individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le modalità di applicazione delle norme contenute nella stessa legge. In particolare, giusta i disposti della detta legge e per quanto da essa non previsto:

a) stabilisce, coerentemente con le disposizioni dello Statuto della Regione e della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), ed anche per i fini di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, l'organizzazione funzionale per il compimento degli atti e lo sviluppo dei processi contabili della Regione;

b) precisa le modalità con le quali è data applicazione ai criteri e principi fondamentali dell'ordinamento contabile della Regione;

c) definisce l'impostazione ed i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, nonché le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all'articolo 74 dello Statuto;

d) fissa i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, ne approva lo schema e stabilisce le norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale;

e) determina le modalità per la predisposizione e l'utilizzo del programma operativo;

f) detta le regole e individua le modalità per la formazione delle previsioni del bilancio annuale di previsione e per la predisposizione, impostazione, redazione e gestione del bilancio stesso, compreso il ricorso ad operazioni di mutuo o di indebitamento e ad anticipazioni temporanee di cassa, nonché in merito alle garanzie che la Regione può prestare a favore di terzi;

g) detta le disposizioni ed individua le modalità per la predisposizione e la presentazione del rendiconto generale, e definisce i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio nonché le regole per la redazione degli stessi; indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patri-

monio dei crediti di difficile esazione;

h) determina le metodologie per l'elaborazione e la dimostrazione dei risultati economici della gestione anche con riferimento ai movimenti patrimoniali;

i) dispone in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;

l) fissa gli schemi per la relazione sulla gestione dei fondi erogati dalla Regione e per le rilevazioni dei conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione medesima;

m) indica le direttive per la tenuta delle scritture contabili.

2. Il presente regolamento, tenendo conto dei disposti di cui all'articolo 37 della l.r. 7/2001 relativamente all'impostazione del conto generale del patrimonio ed ai beni ed attività da comprendervi con le relative valutazioni, adegua altresì, per queste esigenze, le regole e le metodologie della Regione per l'amministrazione del patrimonio.

Art. 2.

(Gestione finanziaria, economica e patrimoniale)

1. Nell'ambito del presente regolamento, s'intende per:

a) gestione finanziaria l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini dell'acquisizione delle entrate e dell'erogazione delle spese;

b) gestione economica l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili in termini di ricavi e di costi;

c) gestione patrimoniale l'insieme delle procedure e degli atti posti in essere ai fini della rilevazione e della rappresentazione dei fatti contabili che riguardano gli elementi costitutivi del patrimonio.

Art. 3.

(Manuali operativi)

1. Al fine di agevolarne l'applicazione, la Giunta adotta, con apposite deliberazioni, manuali operativi che contengono modalità, procedure e schemi utili per l'attuazione delle fattispecie e degli istituti previsti nel Regolamento stesso e, in generale, per l'esercizio dell'attività contabile.

2. Il regolamento indica le situazioni per le quali è previsto il ricorso al metodo esposto nel comma 1.

3. In casi particolari e tenendo conto della materia da trattare, la Giunta può delegare ai Direttori regionali di cui alla l.r. 51/1997 l'adozione dei manuali.

4. I manuali operativi sono adottati nel rispetto dei criteri e principi fondamentali indicati dall'articolo 3 della l.r. 7/2001 e dagli articoli 6 e 7 per quanto applicabili e possono anche essere compresi in un unico manuale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Art. 4.

(Funzioni della Giunta in materia contabile)

1. Per quanto concerne la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, la Giunta

esercita le seguenti funzioni:

- a) svolge i compiti previsti dallo Statuto della Regione nella materia e che non siano demandati, dalla l.r. 51/1997, ad altri organi od uffici;
- b) adotta gli atti che le sono direttamente attribuiti dalla l.r. 7/2001 e dal presente regolamento;
- c) assume i provvedimenti previsti dall'articolo 17 della l.r. 51/1997 afferenti all'amministrazione e alla gestione del bilancio;
- d) adotta ogni altro atto non espressamente riservato ad altro organo od ufficio.

Art. 5.

(Strutture organizzative)

1. Sono strutture organizzative per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione le Direzioni regionali e le Strutture speciali della Giunta regionale vigenti.

2. Le strutture di cui al comma 1 rappresentano aree omogenee di attività ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, delle unità previsionali di base del bilancio della Regione.

3. Nella determinazione delle unità previsionali di base, si tiene altresì conto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 51, comma 1, della l.r. 7/2001.

4. Il provvedimento della Giunta che istituisce, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 51/1997, strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti indica l'unità previsionale di base cui afferrisce il progetto.

CAPO III

ATTUAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 6.

(Pubblicità dei documenti contabili)

1. Per l'attuazione dei criteri e principi fondamentali riguardanti la trasparenza e la conoscenza dei documenti contabili da parte dei cittadini, stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2001, la Regione applica le norme del proprio Statuto sulla pubblicità degli atti amministrativi nonché le disposizioni stabilite, allo stesso riguardo, dalla legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per quanto applicabili.

Art. 7.

(Economicità ed efficacia della gestione)

1. La Regione persegue l'economicità e l'efficacia della gestione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2001, con le seguenti modalità:

- a) fissazione di regole e attivazione di procedure che consentano il puntuale, tempestivo e integrale accertamento delle entrate;
- b) applicazione delle norme sulla copertura delle leggi di spesa, di cui all'articolo 26 della l.r. 7/2001;
- c) adozione di programmi e approvazione di progetti e interventi soltanto in presenza di risorse finanziarie idonee a coprirne, interamente, i costi;
- d) costante monitoraggio dei ricavi e dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi

di bilancio ed immediata adozione di interventi correttivi in caso di accertamento di situazioni di squilibrio finanziario od economico;

e) applicazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione, nei termini previsti dagli articoli 41 e 42, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati in funzione delle risorse impiegate;

f) definizione di un sistema di indicatori per procedere a misurazioni della produttività in termini qualitativi, quantitativi ed economici;

g) adozione, per l'esercizio delle attività, di modelli organizzativi e gestionali, anche innovativi, idonei ad assicurare, costantemente, l'efficienza dell'azione amministrativa;

h) utilizzo di ogni strumento di gestione finanziaria ed economica atto a consentire il raggiungimento di risultati ottimali per le finalità cui lo stesso è preordinato;

i) verifiche sulle gestioni degli enti dipendenti nonché altre verifiche già previste da norme vigenti;

l) in generale, adozione di atti e processi idonei ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. I sistemi di attuazione dei criteri stabiliti nel comma 1 sono previsti nel presente regolamento e nei manuali di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Trasferimenti agli enti locali)

1. La Regione effettua i trasferimenti agli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà e sulla base delle leggi regionali sull'attribuzione di compiti e funzioni agli enti medesimi e in particolare l'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

CAPO IV

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 9.

(Impostazione e contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione è redatto in forma di relazione che, valutate preliminarmente le politiche di bilancio nazionali e gli andamenti congiunturali complessivi, considera lo stato e le tendenze dell'economia del Piemonte al fine di fornire indicazioni in ordine ai criteri ed ai parametri necessari per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

2. In particolare, il documento di programmazione economico-finanziaria:

- a) valuta le linee della politica di bilancio rappresentate nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato, segnatamente per quanto concerne l'evoluzione dell'economia italiana nel breve e medio periodo e gli obiettivi di finanza pubblica in materia di investimenti, di politica tributaria, di interventi strutturali e di devoluzione di compiti, funzioni e risorse alle regioni; valuta, altresì, le indicazioni che emergono dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per quanto concerne gli obiettivi di convergenza e

stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) esamina il quadro macroeconomico del Piemonte in termini di andamento del prodotto interno lordo della regione, di situazione demografica, di sistema occupazionale, economico-produttivo, sociale, culturale e simili, procedendo anche a comparazioni con gli andamenti agli stessi titoli delle altre regioni, ed in particolar modo di quelle confinanti;

c) rileva, per quanto concerne il Piemonte, gli andamenti della programmazione e della finanza locale regionale anche con riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli enti, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Sulla base delle valutazioni, esami e rilevazioni indicate nel comma precedente definisce, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, gli obiettivi da raggiungere attraverso le politiche regionali. In particolare:

a) indica le linee della programmazione regionale economico-sociale e territoriale in coerenza con gli indirizzi del piano di sviluppo regionale di cui all'articolo 74 dello Statuto;

b) articola gli interventi di settore, eventualmente anche in termini di funzioni-obiettivo quali previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2001, che la Regione intende attuare, compresi quelli correlati a rapporti interni e internazionali intrattenuti dalla Regione, e prevede le modalità del loro sviluppo in collaborazione, ove d'occorrenza, con gli enti locali al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile del Piemonte; per quest'ultimo fine, indica gli elementi che gli enti locali devono considerare nelle relazioni previsionali e programmatiche;

c) prevede le dinamiche di sviluppo della finanza regionale in termini di andamento delle entrate con riguardo al prelievo fiscale regionale, ai trasferimenti statali ed alle altre fonti d'entrata comprese quelle derivanti dall'Unione europea;

d) stima l'incidenza tendenziale degli oneri per i servizi sanitari e, in generale, per tutti i servizi pubblici che gravano direttamente sulla finanza regionale, indicando i parametri da considerare per la definizione delle risorse da dedicare;

e) delinea, in termini macroeconomici, il quadro delle entrate e delle spese della Regione, compreso il sistema di indebitamento ed i vincoli che derivano, in ambito nazionale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, giusta i principi di cui all'articolo 2 della l.r. 7/2001 ed ai fini dell'impostazione delle previsioni contabili del bilancio pluriennale e annuale della Regione; contiene gli indirizzi per la predisposizione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001;

f) espone le politiche che s'intendono attuare nei confronti degli enti che dipendono dalla Regione;

g) confronta gli andamenti rappresentati con gli analoghi contenuti nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria della Regione.

CAPO V

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 10.

(Durata)

1. Il bilancio pluriennale della Regione, a legislazione vigente e programmatico, ha durata minima di tre anni.

Art. 11.

(Bilancio pluriennale a legislazione vigente)

1. Ai fini della formazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, l'Assessore competente procede all'analisi della legislazione statale e regionale in vigore stimando, sulla base di essa, l'andamento delle entrate e delle spese previste nel periodo di durata del bilancio stesso. L'analisi è condotta anche al fine di valutare il grado di applicabilità delle leggi esistenti alla data di formazione del bilancio pluriennale e le condizioni di coerenza delle leggi medesime con gli obiettivi ed i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente espone quindi, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2001, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di durata del bilancio pluriennale, tenendo conto degli elementi di rigidità di sistema anche derivanti da leggi di spesa a carattere permanente e pluriennale e delle variabili conseguenti alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

3. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli del bilancio annuale.

4. Le valutazioni di cui al comma 2 costituiscono presupposti anche per l'impostazione della legge finanziaria e degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale previsti dagli articoli 8 e 9 della l.r. 7/2001.

5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è accompagnato da una nota preliminare che illustra le previsioni complessive del bilancio evidenziando le ragioni delle variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale ed i motivi che supportano le proiezioni finanziarie pluriennali.

6. Il bilancio pluriennale è approvato dal Consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

7. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è redatto secondo lo schema previsto nell'allegato A.

Art. 12.

(Bilancio pluriennale programmatico)

1. Il bilancio pluriennale programmatico è redatto sulla base degli andamenti tendenziali del quadro macroeconomico nazionale e regionale e tenendo conto degli effetti che derivano dalle variazioni alla legislazione vigente ed alla programmazione regionale in conseguenza degli obiettivi e degli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. In particolare, il bilancio pluriennale programmatico espone le proiezioni finanziarie di entrata e

di spesa della Regione conseguenti ai fatti indicati nel comma 1 e le rapporta, in termini percentuali, coi tassi di crescita dell'economia nazionale e regionale ai fini di delineare l'incidenza della finanza regionale sul quadro economico complessivo nazionale e regionale.

3. Il bilancio pluriennale programmatico è accompagnato da una nota preliminare che illustra i criteri seguiti per l'elaborazione delle previsioni ed i parametri utilizzati per la detta elaborazione.

4. Il bilancio pluriennale programmatico è redatto secondo lo schema previsto nell'allegato B.

Art. 13.

(Coordinamento con il bilancio pluriennale degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 171 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali della Regione Piemonte redigono il bilancio pluriennale di durata pari a quella del bilancio regionale.

2. Il bilancio pluriennale degli enti locali del Piemonte tiene conto degli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b).

3. Il bilancio degli enti locali del Piemonte tiene altresì conto delle disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 7/2001, intendendosi le stesse estese anche al bilancio pluriennale degli enti medesimi.

CAPO VI

PROGRAMMA OPERATIVO

Art. 14.

(Natura e modalità di predisposizione)

1. Il programma operativo, di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2001, è lo strumento mediante il quale la Regione traduce gli indirizzi contenuti nei documenti di pianificazione strategica e di programmazione in fatti gestionali mirati al conseguimento delle risorse ed all'impiego dei fattori produttivi.

2. Il programma operativo è predisposto anche tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5.

3. Le proposte di cui al comma 2 devono essere coerenti con le funzioni assegnate a ciascun centro di responsabilità e indicare, in maniera circostanziata e concreta, gli obiettivi che s'intendono perseguire ed i mezzi che si ritengono necessari per il loro conseguimento, obiettivi e mezzi corredati di indicazioni in ordine rispettivamente ai tempi di conseguimento e di fabbisogno, con riferimento al bilancio annuale ed alla durata ed ai contenuti del bilancio pluriennale; le proposte devono anche contenere indicazioni sui miglioramenti qualitativi e quantitativi che s'intendono apportare ai servizi da rendere. Le proposte informano, inoltre, circa le somme delle dotazioni finanziarie assegnate in precedenza eventualmente non impegnate per il raggiungimento degli obiettivi, affinché se ne possa tenere conto per le ipotesi previste dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001.

4. L'Assessore competente procede ad un primo coordinamento delle proposte verificandone la compatibilità con l'insieme delle risorse disponibili. Qualora gli interventi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, fornisce indicazioni ai responsa-

bili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5 assegnando un termine per la presentazione delle proposte riadeguate.

5. Il programma operativo è attivato con le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 7/2001.

Art. 15.

(Composizione e contenuti)

1. Il programma operativo è composto di due parti nella prima delle quali, con riferimento a tutta l'attività della Regione con esclusione di quella del Consiglio regionale, sono definiti e descritti, sotto il profilo operativo, gli obiettivi gestionali individuati facendo riferimento al documento di programmazione economico-finanziaria ed al programma pluriennale di attività e spesa e possono riguardare il periodo compreso nel bilancio pluriennale. La prima parte contiene, altresì, gli altri elementi di natura non monetaria che concorrono con quelli di natura monetaria al conseguimento degli obiettivi medesimi.

2. La seconda parte articola gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione da parte dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 5 e definisce, per ciascun centro, le risorse utilizzabili facendo riferimento, per quanto concerne gli elementi monetari, agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione. Le risorse monetarie da impiegare tengono conto del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

3. I manuali di cui all'articolo 3 definiscono modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14 e del presente articolo, nonché le procedure per effettuare le modificazioni del programma operativo, previste dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2001; definiscono, altresì, i sistemi di coordinamento tra il programma operativo ed il controllo di gestione, di cui all'articolo 42.

4. La Giunta, definendo il programma operativo ed assegnando gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5, indica quali sono gli impegni di spesa che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e tenendo conto delle ipotesi ivi previste, possono essere assunti oltre ai limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. Indica, altresì, quali sono le dotazioni finanziarie aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi derivanti da economie di precedenti dotazioni assegnate per obiettivi simili, nonché quali sono le obbligazioni che possono essere assunte, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della l.r. 7/2001, e nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Sezione I

Bilancio annuale di previsione

Art. 16.

(Note preliminari)

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione, redatto con l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dalla l.r. 7/2001, sono illustrati mediante note preliminari.

2. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono illustrati i criteri seguiti per la determinazione dell'ammontare dello stanziamento dei titoli e, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresì, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.

3. Per le entrate tributarie, la nota preliminare indica i criteri seguiti per la definizione di entrata di ciascun tributo proprio della Regione e delle entrate derivanti da tributi dello Stato devoluti alla Regione. In caso di minori entrate, la nota fornisce informazioni dettagliate sulle ragioni della diminuzione. Per le altre entrate, la nota preliminare precisa i presupposti che danno diritto all'entrata e, per le entrate derivanti dall'indebitamento, espone analitiche motivazioni circa la necessità di fare ricorso a mutui o prestiti.

4. Nella nota preliminare dello stato di previsione della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti. Nella nota preliminare della spesa sono, altresì, indicati:

a) gli obiettivi che s'intendono conseguire in termini di servizi ed interventi, con i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti;

b) le eventuali assunzioni di personale da effettuare per la realizzazione dei programmi e dei progetti;

c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che s'intendono utilizzare per valutare i risultati;

d) i contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative.

Art. 17.

(Formazione delle previsioni)

1. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 10, comma 10, della l.r. 7/2001, la formazione delle previsioni, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale, avviene:

a) tenendo conto del quadro degli obiettivi e delle risorse risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, di cui all'articolo 9, e delle previsioni indicate nel bilancio pluriennale, di cui all'articolo 11;

b) desumendo elementi e valutazioni dal programma operativo, di cui agli articoli 14 e 15, in esecuzione al momento della predisposizione del bilancio annuale di previsione, e dal controllo di gestione, di cui all'articolo 42;

c) analizzando i dati risultanti dal sistema informativo interno;

d) applicando i criteri di efficacia e di economicità secondo le linee indicate nell'articolo 7.

Art. 18.

(Mutui ed altre forme di indebitamento)

1. La Regione, compatibilmente con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'ar-

ticolo 9, può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento o di ristrutturazione del debito, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali nei termini di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni sono estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

4. Ai mutui ed alle anticipazioni contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

5. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

6. L'autorizzazione all'indebitamento decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 19.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o di aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'ammontare di quello a carico dell'esercizio in corso.

2. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta che indica le condizioni alle quali vengono prestate, l'unità previsionale di base cui fa carico l'onere e le modalità di iscrizione dello stesso.

3. In allegato al bilancio di previsione sono elencate, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione.

Art. 20.

(Contabilità analitica per centri di costo e piano dei conti)

1. Per la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, utile anche ai fini del controllo di gestione di cui all'articolo 42, la Regione adotta, impostando un apposito piano dei conti, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il sistema di contabilità

analitica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta.

2. Il piano dei conti e dei sottoconti è contenuto nei manuali di cui all'articolo 3. I manuali stabiliscono, altresì, le modalità per procedere alle rilevazioni analitiche.

3. I manuali prevedono le modalità per raccordare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale, nonché le modalità per procedere alle rettifiche e integrazioni necessarie per effetto del diverso sistema di rilevazione e di contabilizzazione dei fatti della gestione.

Sezione II

Gestione delle entrate e delle spese

Art. 21.

(Accertamento delle entrate)

1. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilanci e finanze, ovvero i dirigenti della stessa struttura nell'ambito di attribuzioni loro assegnate ai sensi della l.r. 51/1997, accertano le entrate con le modalità previste nei manuali di cui all'articolo 3. I manuali prevedono altresì, analiticamente, i criteri e le procedure per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.

2. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate costituiscono residui attivi.

3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 22.

(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 34, svolge la funzione di tesoriere della Regione. La riscossione delle entrate avviene mediante l'emissione di reversali d'incasso e secondo le modalità previste nei manuali di cui all'articolo 3.

2. Il tesoriere della Regione non può rifiutare l'esazione di somme che vengano versate a favore della Regione per mancata emissione preventiva della reversale d'incasso, salvo chiederne l'emissione, nei termini previsti dall'apposita convenzione, per la regolarizzazione contabile.

3. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'Istituto di cui al comma 1.

4. E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali.

Art. 23.

(Assunzione degli impegni di spesa)

1. Le spese della Regione sono impegnate dai responsabili delle strutture organizzative di cui all'articolo 5 secondo le rispettive competenze, ovvero dai dirigenti nell'ambito delle attribuzioni loro assegnate dalla l.r. 51/1997. Le modalità per l'assunzione e la registrazione degli impegni sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2001, gli impegni di spesa non possono in nessun caso superare i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo di cui agli articoli 14 e 15.

3. Fanno eccezione, a condizione che sia espressamente previsto dal programma operativo, gli impegni di spesa relativi a:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi anche a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi disponibili nell'esercizio;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando la Giunta ne riconosca la necessità e la convenienza.

4. Con l'approvazione del bilancio o delle variazioni allo stesso, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le spese indicate dall'articolo 31, comma 7, della l.r. 7/2001.

5. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dello stesso esercizio.

6. Le somme destinate a finalità specifiche e non impegnate entro il termine dell'esercizio vanno ad incrementare, unitamente a quelle previste dall'articolo 15, comma 4, le disponibilità dell'esercizio successivo per le stesse finalità e sono, pertanto, comprese tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001.

7. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio e per le quali manchi il vincolo di destinazione costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione nell'ambito dei fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 33 della l.r. 7/2001.

8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi da comprendere tra le passività del conto generale del patrimonio e sono conservate, nel conto dei residui, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale. Gli impegni cancellati trovano sede in apposita voce delle passività del conto generale del patrimonio, di cui all'articolo 37 della l.r. 7/2001.

9. Non è ammessa l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.

Art. 24.

(Liquidazione e ordinazione delle spese)

1. Le modalità di liquidazione e di ordinazione delle spese sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.

2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla Regione per l'annullamento e la riemissione sul conto dei residui.

Art. 25.

(Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza riguardano gli oneri per l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, nonché acquisto di pubblicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale.

2. La Giunta determina l'unità previsionale di base nella quale iscrivere le spese di rappresentanza.

3. Le spese di rappresentanza sono iscritte tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dell'unità previsionale di base di cui al comma 2, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni".

Art. 26.

(Iscrizione nel bilancio dei fondi di riserva)

1. I fondi di riserva di cui agli articoli 18, 19, 21 e 22 della l.r. 7/2001 sono iscritti tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni". I fondi sono utilizzati con le modalità previste dalle norme stesse.

2. Nella unità previsionale di base di cui al comma 1 è altresì iscritto, tra le previsioni di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, nei limiti stabiliti dalla stessa norma. Il fondo è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 20 della l.r. 7/2001.

Art. 27.

(Fondo svalutazione crediti)

1. Nello stanziamento delle spese correnti dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze è possibile prevedere, tra gli "Oneri comuni", un'apposita quota per svalutazione crediti.

2. La somma stanziata costituisce, al termine dell'esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare, per pari importo, a fronte dell'eliminazione di crediti di dubbia o certa inesigibilità.

Art. 28.

(Fondo ammortamento beni patrimoniali)

1. Nello stanziamento delle spese correnti di tutte le unità previsionali di base è iscritto, in apposito capitolo, l'ammontare dell'onere di ammortamento dei beni patrimoniali utilizzati da ciascuna unità previsionale e classificati nelle categorie indicate all'articolo 37.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate secondo i seguenti coefficienti:

a) immobilizzazioni immateriali

- diritti d'autore 20%

- brevetti 20%

- opere dell'ingegno (compreso software nei termini di cui all'art. 38) 20%

b) immobilizzazioni materiali (beni immobili)

- vie di comunicazione, strade, ponti, infrastrutture idrauliche, portuali e aeroportuali, altri

beni demaniali, comprese manutenzioni straordinarie 2%

- opere per la sistemazione del suolo 2%

prese le manutenzioni straordinarie 3%

- beni di valore culturale, storico, archeologico e artistico 2%

- altri beni immobili 2%

c) immobilizzazioni materiali (beni mobili)

- mezzi di trasporto stradali in genere 20%

- mezzi di trasporto marittimi o lacuali 5%

- macchinari per ufficio 20%

- mobili e arredi per ufficio 10%

- mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%

co 10%

- impianti e macchinari per locali per uso specifico 5%

- hardware 25%

- opere artistiche 2%

- animali 20%

- altri beni mobili 20%

3. Le somme accantonate per gli ammortamenti d'esercizio sono evidenziate quali componenti specifiche dell'avanzo di amministrazione e possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per investimenti mediante l'applicazione dell'avanzo stesso.

Art. 29.

(Iscrizione delle contabilità speciali della spesa)

1. Le contabilità speciali della spesa di cui all'articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, sono indicate tra le suddivisioni dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze.

Art. 30.

(Fondo economale)

1. Nelle contabilità speciali del bilancio annuale di previsione è indicato, in apposito capitolo, lo stanziamento del fondo economale il cui ammontare è determinato dalla Giunta.

2. Dopo l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il fondo economale è assegnato dalla Giunta, mediante specifico provvedimento, alla competente struttura organizzativa.

3. I manuali di cui all'articolo 3 stabiliscono la tipologia delle spese cui è possibile provvedere mediante il fondo economale e l'ammontare di ciascuna, le modalità di gestione del fondo prevedendo, altresì, l'utilizzo della carta di credito nei termini previsti dall'articolo 32 e di altri strumenti telematici, nonché i controlli da effettuare sulla gestione del fondo.

Art. 31.

(Funzionari delegati)

1. La Giunta stabilisce le spese cui si provvede, nell'ambito delle disposizioni vigenti, mediante funzionari delegati.

2. I manuali di cui all'articolo 3 indicano le procedure con le quali si provvede alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati e le modalità di presentazione dei rendiconti da parte degli stessi. I manuali disciplinano, altresì, i controlli da effettuare sui detti rendiconti.

Art. 32.

(Carte di credito)

1. La Giunta determina, con proprio provvedimento assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le ipotesi per le quali è ammesso, in aggiunta a quelle indicate nell'articolo 30 e fermo restando l'obbligo della relativa documentazione di spesa, l'utilizzo della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.

2. L'utilizzo della carta di credito è, in ogni caso, ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni in Italia e all'estero.

Art. 33.

(Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa)

1. La Giunta definisce le modalità per l'applicazione, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dall'articolo 3.

Sezione III

Servizio di tesoreria e di cassa interno

Art. 34.

(Tesoreria regionale)

1. Per lo svolgimento delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed alla custodia di titoli e valori, la Regione si avvale del servizio di tesoreria regionale di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte).

2. Le modalità di espletamento del servizio di tesoreria, comprese le fattispecie di cui all'articolo 32, ove non disciplinate da altre norme, sono previste nei manuali di cui all'articolo 3.

Art. 35.

(Servizio di cassa interno)

1. Per la riscossione delle entrate che pervengano direttamente alla Regione, la Giunta può istituire un servizio di cassa interno stabilendone, con lo stesso provvedimento, le regole di funzionamento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali previsti dall'articolo 3.

Sezione IV

Rendiconto generale

Art. 36.

(Predisposizione)

1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:

a) procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa della gestione della competenza e sulla

base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;

b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nell'articolo 23, comma 8; procede, contestualmente, all'esame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;

c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina l'esatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina l'articolazione dell'avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;

e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;

f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dell'entrata e della spesa non estinti per l'annullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dell'esercizio in corso;

g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.

2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:

a) procede alla ricognizione dei beni indicati nell'articolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);

b) applicando i criteri di valutazione indicati nell'articolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;

c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporre rispettivamente la cancellazione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.

3. I manuali di cui all'articolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale.

Art. 37.

(Beni da includere nel conto generale del patrimonio)

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, indicata dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di valutazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio, tenuto conto del disposto dell'articolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001, l'ulteriore classificazione tipologica che risulta dall'articolo 28, comma 2, con l'aggiunta delle immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalle partecipazioni e dai crediti.

Art. 38.

Criteri di valutazione delle componenti patrimoniali

1. Nel conto generale del patrimonio, le componenti del patrimonio della Regione sono valutate, comprendendovi anche le manutenzioni straordinarie ove d'occorrenza, come segue:

a) i brevetti e i diritti d'autore secondo le norme del codice civile;

b) il software, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso, secondo le norme del codice civile, se trattasi di software di produzione interna, ovvero al costo compresi i costi accessori, se trattasi di software acquistato da terzi a titolo di proprietà;

c) i beni demaniali, ove non sia possibile valutarli secondo dati di costo, secondo criteri di stima confrontati, laddove vi sia la possibilità, con valori di beni patrimoniali assimilabili;

d) i terreni al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;

e) i fabbricati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; qualora derivino da acquisti, al costo computando anche i costi accessori;

f) i beni mobili al costo, computando anche i costi accessori, o secondo stima, qualora provengano da lasciti, donazioni od altri atti di liberalità;

g) i beni acquisiti mediante contratto di leasing al valore di riscatto al momento dell'acquisto della proprietà;

h) i residui attivi e passivi, secondo le risultanze del conto del bilancio;

i) i censi, livelli ed enfiteusi in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

l) le partecipazioni in enti controllati o collegati ed i titoli secondo le norme del codice civile;

m) le rimanenze, i ratei ed i risconti secondo le norme del codice civile.

2. I manuali di cui all'articolo 3 precisano, ulteriormente, i criteri di valutazione dei beni.

Art. 39.

(Presentazione e approvazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale è presentato al Consiglio per l'approvazione redatto in conformità ai modelli contenuti negli allegati C e D rispettivamente per quanto concerne il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione che illustra, dettagliatamente, sia i criteri seguiti per la redazione del conto del bilancio, sia quelli utilizzati per la predisposizione del conto generale del patrimonio, segnatamente per quanto

concerne la valutazione dei beni patrimoniali.

3. Al rendiconto generale è, altresì, allegato il conto del tesoriere che espone i risultati delle operazioni di tesoreria al 31 dicembre.

Art. 40.

(Risultati economici della gestione)

1. I risultati economici della gestione sono dimostrati mediante un prospetto a struttura scalare predisposto sulla base dei criteri di elaborazione indicati dall'articolo 38, comma 2, della l.r. 7/2001 e del modello contenuto nell'allegato E.

2. I risultati economici della gestione sono espressi in termini di utile o di perdita d'esercizio.

CAPO VIII

CONTROLLI

Art. 41.

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede apposito ufficio individuato dalla Giunta.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e dai colleghi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri da seguire nell'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 42.

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è eseguito da apposita struttura speciale individuata dalla Giunta.

2. Il controllo di gestione è volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività svolte dalle strutture organizzative di cui all'articolo 5 nonché il buon andamento dell'intera amministrazione regionale e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Il controllo di gestione è condotto sulla base del programma operativo di cui agli articoli 14 e 15 e tiene conto degli obiettivi definiti in tale sede nonché delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità amministrativa; compara costi sostenuti e qualità e quantità di servizi offerti e valuta la funzionalità dell'organizzazione.

4. La struttura speciale di cui al comma 1, anche avvalendosi dei dati risultanti dalla contabilità analitica prevista dall'articolo 20 e di eventuali forme di governo elettronico dei processi, fornisce bimestralmente alla Giunta ed ai responsabili dei centri di responsabilità amministrativa le conclusioni delle attività di verifica condotte affinché entrambi i soggetti dispongano degli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione secondo i rispettivi interessi.

5. I manuali di cui all'articolo 3 definiscono le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione.

CAPO IX

ENTI, AGENZIE E SOCIETA' REGIONALI

Art. 43.

(Relazioni sulla gestione di fondi erogati dalla Regione)

1. Lo schema delle relazioni previste dall'articolo 49, comma 1, della l.r. 7/2001, è contenuto negli allegati F e G.

2. Ove la Regione accerti, attraverso le relazioni di cui al comma 1, le situazioni previste dall'articolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001, invita l'ente a ripristinare le condizioni di correttezza della gestione, assegnando un termine per tale adempimento. Qualora l'ente non provveda entro il termine assegnato, la Regione può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 49, comma 6, della l.r. 7/2001.

Art. 44.

(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per enti dipendenti dalla Regione tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 50 della l.r. 7/2001 s'intendono quelli indicati negli allegati A e B della l.r. 7/2001, con esclusione del Consorzio per il sistema informativo (CSI).

2. Lo schema per la redazione delle situazioni di cassa degli enti di cui al comma 1 è contenuto nell'allegato H.

CAPO X

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 45.

(Distinzione e amministrazione dei beni)

1. I beni della Regione sono distinti, ai sensi della l.r. 8/1984, in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

2. I beni della Regione sono amministrati secondo le norme previste dalla l.r. 8/1984, con i seguenti adeguamenti per i fini della gestione economica e del controllo di gestione, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'articolo 38:

a) l'inventario dei beni del demanio regionale indica anche la valutazione dei medesimi, effettuata con i criteri indicati dall'articolo 38;

b) tenuto conto delle modificazioni intervenute nell'ordinamento contabile della Regione, gli inventari dei beni immobili e mobili devono considerare tutte le tipologie di beni che trovano rappresentazione nel conto generale del patrimonio e le relative valorizzazioni secondo quanto indicato negli articoli 37 e 38.

Art. 46.

(Magazzini di scorta)

1. Qualora ne ravvisi la necessità, il dirigente regionale competente può autorizzare l'istituzione di magazzini per la conservazione di materiali di consumo o di scorta.

2. Del valore dei materiali di consumo o di scorta conservati nei magazzini si deve tenere conto nel prospetto previsto dall'articolo 40.

3. I manuali di cui all'articolo 3 possono stabilire, ai fini del perseguimento di obiettivi di efficienza e di economicità, ulteriori criteri per la gestione dei beni patrimoniali e dei magazzini di scorta.

Art. 47.

(Assegnazione dei beni al Consiglio regionale)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede all'assegnazione al Consiglio regionale dei beni usati dallo stesso in forma permanente.

CAPO XI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 48.

(Scritture finanziarie e patrimoniali)

1. La Regione adotta le scritture cronologiche e sistematiche occorrenti per la corretta attuazione delle gestioni finanziaria, economica e patrimoniale.

2. L'individuazione e le modalità di tenuta delle scritture contabili previste al comma 1 sono contenute nei manuali di cui all'articolo 3.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

(Individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta procede, sulla base di un'attribuzione di competenze funzionali, all'individuazione delle unità previsionali di base della parte entrate del bilancio. La suddivisione sarà applicata a partire dal bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'individuazione della nuova ripartizione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 dicembre 2001

Enzo Ghigo

Allegato A

BILANCIO TRIENNALE 200../200...
DATI DI SINTESI

	200....	200....	200....
ENTRATE		==	==
Avanzo di amministrazione			
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione			
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti			
Titolo III - Entrate extratributarie			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale			
Totale entrate			
SPESE		==	==
Disavanzo di amministrazione			
Spese correnti			
Spese in conto capitale			
Rimborso di prestiti			
Totale spese			
DIFFERENZA DA FINANZIARE			

**BILANCIO TRIENNALE 200./200.
ANALISI DELL'ENTRATA PER CATEGORIE**

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 200./200.			
	200.	200.	200.	Note
Avanzo di amministrazione		==	==	
Titolo I – Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione				
Categoria 1a - Entrate per.....				
Categoria 2a - Entrate per.....				
.....				
.....				
Totale titolo I				
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti				
Categoria 1a - Entrate per.....				
Categoria 2a - Entrate per.....				
.....				
Totale titolo II				

<p>Titolo III – Entrate extratributarie</p> <p>Categoria 1a - Entrate da</p> <p>Categoria 2a - Entrate da</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale titolo III</i></p>				
<p>Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale</p> <p>Categoria 1a -</p> <p>Categoria 2a -</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;"><i>Totale titolo IV</i></p>				
<p>TOTALE DELLE ENTRATE</p>				

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE

	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 200./200.			Note
	200.	200.	200.	
Disavanzo di amministrazione		==	==	
SPESE CORRENTI				
.....				
.....				
.....				
<i>Totale spese correnti</i>				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
.....				
.....				
.....				
<i>Totale spese in conto capitale</i>				
TOTALE DELLE SPESE				
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI				
.....				
.....				
TOTALE GENERALE				

Allegato B

BILANCIO PLURIENNALE PROGRAMMATICO 200./200.
(migliaia di euro)

	consuntivo 200.	asestato 200.	200.	200.	200.	tasso variazione medio
Entrate tributarie	
<i>% su PIL Regione</i>	
Entrate da trasferimenti	
<i>% su PIL Regione</i>	
Altre entrate (titt. III e IV)	
<i>% su PIL Regione</i>	
Totale entrate	
<i>% su PIL Regione</i>	
<i>% su PIL nazionale</i>	
Spese correnti	
<i>% su PIL Regione</i>	
Spese in conto capitale	
<i>% su PIL Regione</i>	
.....Totale spese	
<i>% su PIL Regione</i>	
<i>% su PIL nazionale</i>	
Valore PIL Regione	
Valore PIL nazionale	

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO ENTRATE

Totale : CATEGORIA - DENOMINAZIONE

COMPETENZE	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno

RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno

Totale dei residui attivi	Totale	
	In più	In meno

CASSA	Previsioni finali	Riscossioni	Differenze tra previsione e riscossioni	
			IN PIU'	IN MENO

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO ENTRATE

Totale : TITOLO - DENOMINAZIONE

COMPETENZE	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno

RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno

Totale dei residui attivi	Totale	
	In più	In meno

CASSA	Previsioni finali	Riscossioni	Differenze tra previsione e riscossioni	
			IN PIU'	IN MENO

REGIONE PIEMONTE

**CONSUNTIVO ENTRATE
RIASSUNTO DELL'ENTRATA**

TOTALI GENERALI						
COMPETENZE	Previsioni finali	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno
RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme riscosse	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Variazioni	
					In più	In meno
			Totale dei residui attivi	Totale		
				In più	In meno	
CASSA	Previsioni finali	Riscossioni	Differenze tra previsione e riscossioni			
			IN PIU'			
			IN MENO			

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO USCITE

Competenza		DENOMINAZIONE														
Anno	Capitolo	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N				
Riferim. Cap. di entrata		Finanziamento : REGIONALE														
		Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie									
		Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie									
		Totale residui														
		Totale														
PREVISIONE DI CASSA		Previsioni finali	Pagamenti										Differenza tra previsioni e pagamenti IN PIU' / IN MENO			

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO USCITE

Settore DENOMINAZIONE						
COMPETENZE	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
			Totale dei residui passivi		Totale	
					Eccedenze	Economie
CASSA	Previsioni finali	Pagamenti			Differenze tra previsione e pagamenti	
					IN PIU'	IN MENO

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO USCITE

Settore : DENOMINAZIONE						
COMPETENZE	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
			Totale dei residui passivi		Totale	
					Eccedenze	Economie
CASSA	Previsioni finali	Pagamenti			Differenze tra previsione e pagamenti	
					IN PIU'	IN MENO

TITOLO : DENOMINAZIONE						
COMPETENZE	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
			Totale dei residui passivi		Totale	
					Eccedenze	Economie
CASSA	Previsioni finali	Pagamenti			Differenze tra previsione e pagamenti	
					IN PIU'	IN MENO

REGIONE PIEMONTE

CONSUNTIVO USCITE

TOTALI GENERALI						
COMPETENZE	Previsioni finali	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
RESIDUI	Accertati inizio esercizio	Somme pagate	Somme da riportare a nuovo esercizio	Somme accertate	Eccedenze	Economie
			Totale dei residui passivi		Totale	
					Eccedenze	Economie
CASSA	Previsioni finali	Pagamenti		Differenze tra previsione e pagamenti		
				IN PIU'	IN MENO	

RIASSUNTO DEI CONTI GENERALI – ATTIVITA'

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 1.1.	variazioni		Consistenza al 31.12.
		in aumento	In diminuzione	
attività finanziarie				
attività patrimoniali				
TOTALE				
TOTALE				
DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO E PATRIMONIALE				
saldo risultante dalla parte attiva				
saldo risultante dalla parte passiva				
saldo finanziario e patrimoniale				

RIASSUNTO DEI CONTI GENERALI – PASSIVITA'

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	Consistenza al 1.1.	variazioni		Consistenza al 31.12.
		in aumento	In diminuzione	
Passività finanziarie				
Passività patrimoniali				
TOTALE				
Eccedenza delle attività al 31 dicembre saldo				
TOTALE				

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	consistenza al 1.1.	variazioni		consistenza al 31.12.
		in aumento	in diminuzione	
Demanio regionale				
Patrimonio non disponibile :				
Beni mobili				
Beni immobili				
Patrimonio disponibile :				
Beni immobili				
TOTALE				
crediti, titoli di credito attività diverse				
TOTALE				
aumento nella consistenza delle attività				
TOTALI				

CONTO GENERALE DELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI

PASSIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	consistenza al 1.1.	variazioni		consistenza al 31.12.
		in aumento	in diminuzione	
debiti, mutui, prestiti a carico del bilancio regionale				
debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi				
TOTALE				
diminuzione consistenza delle passività				
TOTALE				

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 1.1.	variazioni		consistenza al 31.12.
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI ATTIVI				
Consistenza al 1.1				
Residui riscossi depurati da movimenti patrimoniali				
Residui riscossi relativi a movimenti patrimoniali (titolo 5)				
Residui eliminati				
Entrate di competenza rimaste da riscuotere				
Consistenza al 31.12.				
FONDO CASSA				
Consistenza al 1.1.				
Riscossioni				
Pagamenti				
Consistenza al 31.12.				
TOTALI				
Aumento nella consistenza delle attività				
TOTALI				

CONTO GENERALE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	consistenza al 1.1.	variazioni		Consistenza al 31.12.
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI PASSIVI				
Consistenza al 1.1.				
Residui pagati				
Residui eliminati per accertare insussistenze				
Spese di competenza da pagare al 31.12.				
Consistenza al 31.12.				
TOTALI				
Aumento della consistenza delle passività				
Eccedenza delle attività				
Al 1 gennaio				
Al 31 dicembre				
Saldo				
TOTALI				

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA LA CONTABILITA' DEL BILANCIO E LA CONTABILITA' DEL PATRIMONIO

Totale delle spese di bilancio	Impegni (della competenza)	SPESE PER INCREMENTO PATRIMONIALE		Spese depurate da movimenti patrimoniali
		Aumenti attività da c/patrimoniale	Diminuzioni passività	
Organizzazione istituzionale				
Interventi in campo economico				
Tutela e valorizzazione del territorio				
Servizi alla persona				
Oneri non ripartibili				
Contabilità speciali				
TOTALE				
Trasformazioni patrimoniali				

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA LA CONTABILITA' DEL BILANCIO E LA CONTABILITA' DEL PATRIMONIO

Titoli delle entrate del bilancio	Accertamenti	ENTRATE PROVENIENTI DAL PATRIMONIO		Entrate depurate da movimenti patrimoniali
		Diminuzioni attività	Aumenti passività	
TITOLO I Entrate tributarie				
TITOLO II Quote di tributi statali				
TITOLO III Entrate extratributarie				
TITOLO IV Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti				
TITOLO V Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie				
TITOLO VI Contabilità speciali				
Trasformazioni patrimoniali				

Allegato E

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RISULTATI ECONOMICI DELLA GESTIONE

Descrizione	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. proventi da tributi propri			
1. proventi da tributi devoluti			
2. proventi da trasferimenti			
3. proventi da entrate extratributarie			
4. proventi diversi			
5. proventi da gestione patrimoniale			
6. costi capitalizzati			
7. variazioni delle rimanenze			
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>		_____	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9. per il personale			
a) retribuzioni di base			
b) retribuzioni accessorie			
c) oneri sociali			
d) altri costi per il personale			
e) trattamento di fine rapporto			
10. per l'acquisto di materie prime e/o beni di consumo			
11. per l'acquisto di servizi			
12. per il godimento di beni di terzi			
13. per trasferimenti			
a) agli enti locali			
b) ad altri enti			
14. per imposte e tasse			
15. per ammortamenti e svalutazioni di beni			
16. per svalutazioni di crediti			
17. per variazioni nelle rimanenze			
18. per costi diversi			
<i>Totale costi della gestione (B)</i>		_____	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		_____	_____
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE PARTECIPATE			
19. utili			
20. interessi su capitale di dotazione			
21. trasferimenti ad aziende partecipate			
<i>Totale (19+20-21)</i>		_____	_____
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		_____	_____
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
22. interessi attivi			
23. interessi passivi			
a) su mutui			
b) per altri prestiti			
<i>Totale (22-23)</i>		_____	_____
E) RETTIFICHE DI VALORI FINANZIARI			
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
24. insussistenze del passivo			
25. sopravvenienze attive			
26. plusvalenze patrimoniali			
27. insussistenze dell'attivo			
28. minusvalenze patrimoniali			
29. oneri vari straordinari			
<i>Totale (24+25+26-27-28-29)</i>		_____	_____
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E+/-F)		_____	_____
UTILE		_____	_____
PERDITA		_____	_____

Allegato F

**SCHEMA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
(art. 49, c. 1. l.r. n. 7/2001)**

Dati identificativi dell'Ente - Organi

Denominazione
Sede legale.....
Tel.....Fax.....E-mail.....
Estremi di approvazione dello Statuto.....

Organi statutari: di amministrazione

- data ed estremi del provvedimento di nomina.....
(in caso di nomine non contestuali, vanno precisati tutti i provvedimenti)
- data di scadenza
- composizione (indicare anche le funzioni all'interno dell'organo)
.....
.....
.....

di revisione

- data ed estremi del provvedimento di nomina.....
(in caso di nomine non contestuali, vanno precisati tutti i provvedimenti)
- data di scadenza
- composizione (indicare anche le funzioni all'interno dell'organo)
.....
.....
.....

Legale rappresentante.....

Collocazione nella legge regionale n. 7/2001: allegato A B C
(contrassegnare la lettera d'interesse)

Data di approvazione del rendiconto dell'esercizio 200:.....

Contributo ordinario della Regione

(indicare l'ammontare del contributo ordinario della Regione per l'anno cui si riferisce il rendiconto e dei due anni precedenti)

Contributi straordinari della Regione

(indicare l'ammontare dei contributi straordinari erogati dalla Regione nell'anno cui si riferisce il rendiconto, precisando la destinazione e il provvedimento di assegnazione)

Risorse disponibili nell'anno cui si riferisce il rendiconto:

- personale *(distinto per posizioni, con numero delle persone in servizio per ciascuna)*
- disponibilità finanziarie complessive *(come da rendiconto escluse le contabilità speciali)*
- beni strumentali a disposizione *(indicare i più significativi, a partire dalla sede: proprietà, locazione, concessione, ecc.)*

Costi sostenuti nell'anno cui si riferisce il rendiconto

(indicare le voci di costo secondo l'analisi economica e considerando anche i movimenti non finanziari e le rettifiche che hanno influito sul risultato economico della gestione)

Obiettivi stabiliti per l'esercizio

(elencare, indicando il documento che li ha previsti)

- Grado di raggiungimento *(in percentuale per ciascun obiettivo)*
- Modalità di verifica del raggiungimento *(nucleo di valutazione, controllo di gestione, altro)*

Obiettivi dei contributi straordinari della Regione

- Risultati raggiunti *(descrizione in coerenza con la finalità di assegnazione)*

Altre notizie ritenute utili a illustrare l'attività svolta e i risultati conseguiti.....

(firme delle persone che rappresentano l'ente)

Allegato G

ENTI NON DIPENDENTI DALLA REGIONE

**SCHEMA DI RELAZIONE SUI COSTI SOSTENUTI
CON CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE**

(art. 49, c. 1, l.r. n. 7/2001)

Dati identificativi dell'Ente - Organi

Denominazione
 Sede legale.....
 Tel..... Fax..... E-mail.....
 Estremi di approvazione dello Statuto.....
(se esistente, o di altri atti costitutivi)

Organi: di amministrazione

- data ed estremi del provvedimento di nomina.....
(in caso di nomine non contestuali, vanno precisati tutti i provvedimenti)
- data di scadenza
- composizione *(indicare anche le funzioni all'interno dell'organo)*

di revisione

- data ed estremi del provvedimento di nomina.....
(in caso di nomine non contestuali, vanno precisati tutti i provvedimenti)
- data di scadenza
- composizione *(indicare anche le funzioni all'interno dell'organo)*

Legale rappresentante.....

Contributo/i della Regione

Importo/i del/i contributo/i (*)ordinario/i erogato/i dalla Regione cui si riferisce la relazione e importo/i dei contributo/i erogato/i nei due anni precedenti, e destinazione:

anno	importo	Destinazione (**)
.....
.....
.....

(*) *Se i contributi sono più di uno, vanno indicati singolarmente.*

(**) *La destinazione deve essere indicata dettagliatamente e riportare il/i titolo/i dell'assegnazione e gli estremi completi del provvedimento di assegnazione.*

Costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al/i contributo/i (*)

(*) *Gli obiettivi devono essere indicati chiaramente ed essere coerenti con le finalità dell'assegnazione. I costi vanno indicati in dettaglio, secondo la natura economica (personale, beni e servizi, investimenti, ecc.).*

Grado di raggiungimento degli obiettivi (*)

(*) *Il grado di raggiungimento va indicato in percentuale per ciascun obiettivo.*

- Modalità di verifica (*nucleo di valutazione, controllo di gestione, altro*)

Altre notizie ritenute utili a illustrare l'attività svolta e i risultati conseguiti.....
.....
.....
.....

(firme delle persone che rappresentano l'ente)

Allegato H

ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE**SCHEMA-TIPO DEL PROSPETTO CONTENENTE
I DATI PERIODICI DI CASSA
(art. 50 l.r. n. 7/2001)**

ENTE:.....

Codice.....

Esercizio.....Periodo.....

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Titolo I – ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti		
- da Regione
- da Stato e altri enti pubblici
Vendita di beni e servizi
Altre entrate correnti
Redditi di capitale e proventi patrimoniali
Contabilità speciali		
- riscossioni IVA
- altre entrate per contabilità speciali
Totale Titolo I			
Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPI- TALE			
Alienazione di beni
Trasferimenti in conto capitale		
- da Regione
- da Stato e altri enti pubblici
Totale Titolo II			
Titolo III – RISCOSSIONI DI CREDITI E ACCENSIONE DI PRESTI- TI			
Totale Titolo III			
Incassi da regolarizzare
TOTALE GENERALE ENTRATE			

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Titolo I – SPESE CORRENTI			
Personale
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
Interessi passivi
Altre spese correnti
Contabilità speciali
- versamenti IVA
- altre spese per contabilità speciali
Totale Titolo I			
Titolo II – SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti
Altre spese in conto capitale
Totale Titolo II			
Titolo III – CONCESSIONE E RIMBORSO DI PRESTITI			
Totale Titolo III			
Pagamenti da regolarizzare
TOTALE GENERALE SPESE			

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
1. Fondo di Cassa all' 1/1	
2. Riscossioni a tutto il...trimestre	
3. Pagamenti a tutto il...trimestre	
Fondo di Cassa al(1+2-3)	
Deficit di Cassa al.....(1+2-3)	

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Il Legale rappresentante dell'Ente

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001,
n. 54 - 4592

**Approvazione del regolamento sull'ordinamento
contabile**

(omissis)

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.